Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **545** DEL **24/07/2018**

RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DA MARINA PICCOLA S.R.L. R.G. 227/2018 (PROT. 24888/2018) E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI (PROT. 20121/2018) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato in data 30/03/2018 all'Avv. Antonio Aluigi e protocollato dall'ente il 27/06/2018 Prot. 24888, la Società Marina Piccola s.r.l. evocava in giudizio avanti al T.A.R. Emilia Romagna RICORSO IN RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART.59 L.69/2009 E ART.11 C.P.A., il Comune di Cattolica e l'Agenzia del Demanio, per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità degli atti di rideterminazione del canone demaniale marittimo assunti dal Comune di Cattolica per gli anni 2007 e seguenti e per la pronuncia di annullamento dei suindicati atti per i motivi già esposti nell'atto di citazione Ricorso R.G. 2260/2015 avanti al Tribunale di Rimini che, con sentenza n. 611/2017 del 30.05.2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
- con atto di citazione notificato in data 24/05/2018 Prot. 20121, la Società Marina Piccola s.r.l. evocava in giudizio avanti al T.A.R. Emilia Romagna, Giudizio iscritto sub RG 227/2018 - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI, il Comune Di Cattolica e l'Agenzia del Demanio, per l'annullamento di atto di rideterminazione dei canoni di concessione per il porto turistico recante data 25.02.2015 e l'accertamento del diritto di applicazione dei canoni indicati nell'atto di anticipata occupazione, proponendo i seguenti motivi aggiuntivi per l'annullamento:

".....- nota prot. 00140441 del 17.03.2016 avente ad oggetto canone demaniale 2016 e successivo sollecito del 27.03.2018 ad oggetto sollecito canone 2016;

- nota recante data 11.08.2017 avente ad oggetto richiesta canone 2017;

- nota recante data 16.03. 2018 avente ad oggetto richiesta canone 2018.

- la soc. ricorrente chiede:

- di disapplicare le norme interne in materia di canoni per le strutture destinate alla nautica da diporto per contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero, in via di subordine, procedere alla rimessione alla Corte di Giustizia CE della decisione sulla compatibilità della norma interna per contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto;

- di accertare la nullità, illiceità, illegittimità, inefficacia, del provvedimento di rideterminazione dei canoni dovuti dalla Marina Piccola srl, dall'anno 2007 in poi, emesso dal Comune di Cattolica in data 25 febbraio 2015 e degli atti di determinazione dei canoni per gli anni successivi ai sensi della Legge 296/2006 ovvero disapplicare tali atti;

-di accertare e dichiarare che il canone dovuto dalla società attrice è quello indicato nell'atto di anticipata occupazione 1/2003 rilasciato dal Comune di Cattolica;

- di annullare gli atti impugnati per i motivi esposti in narrativa in relazione ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia di canoni su beni del demanio marittimo destinati alla nautica di diporto....."

CONSIDERATA quindi la necessità di resistere nei citati procedimenti al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale;

DATO atto che, con lettera assunta al protocollo dell'Ente a nr. 24343 / 2017 è stato chiesto all'Avv. Antonio Aluigi, in quanto patrocinatore in giudizio del procedimento avanti il Tribunale di Rimini R.G. 2260/2015 che ha dato origine al ricorso in oggetto, il preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale del procedimento di cui trattasi nonché del procedimento per motivi aggiuntivi;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso, entro il termine richiesto, con nota prot. 24453 del 25.06.2018 dall'Avv. Antonio Aluigi e la successiva conferma assunta con prot. 25085 del 28.06.2018 per il patrocinio legale dei procedimenti di cui trattasi assunti al RG 227/2018 e relativo ricorso per motivi aggiuntivi;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…"
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che, l'Avvocato Antonio Aluigi, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso con nota assunta al prot. al n. 24453/2018 confermato ed integrato con nota Prot. 25085/2018 e precisamente € 2.100,00 oltre Cpa ed Iva;

DATO ATTO che:
- i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;
- la Giunta Comunale con propria delibera n. 112 del 03.07.2018 ha approvato l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi;
- è stato richiesto all'ANAC il seguente CIG ZA124298A6;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e

resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;

2) di conferire all' Avv. Antonio Aluigi C.F. LGANTN55B19H294R con Studio Legale in Rimini, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa promosso dalla Società Marina Piccola s.r.l. avanti al T.A.R. Emilia Romagna, Giudizio iscritto RG 227/2018 RICORSO IN RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART.59 L. 69/2009 E ART. 11 C.P.A. e sub RG 227/2018 - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI ;

3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa assunto al prot. nr. 24453/2018 e successiva conferma prot. 25085 / 2018 e precisamente € 2.100,00 oltre a Cpa, Iva, per un totale omnicomprensivo di € 2.664,48, come previste nel bando della formazione dell'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale nr. 667/2016;

4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

5) di imputare la somma complessiva di € 2.664,48 per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

6) di attribuire alla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.190 TUEL, valore contrattuale e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni ivi previste;

7) di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *24/07/2018*

Firmato
Santato Silvia / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Avv. ANTONIO ALUIGI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Finali, 1 - 47923 RIMINI (RN)
Tel. 0541.385969 - Fax 0541.389073
Partita IVA 0 1 2 1 5 5 7 0 4 0 7